

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1348

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALOMBI e GEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1995

Norme relative al consiglio di amministrazione
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge propone una formula innovativa per la ricostituzione del consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (Rai S.p.a.) con norme che cercano di superare gli inconvenienti lamentati in precedenti occasioni.

Si tratta di un sistema, quello delineato, che si può definire «misto» e che coinvolge direttamente i due rami del Parlamento, e l'azionista della concessionaria, troppo spesso trascurato nella designazione dei vertici aziendali. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è affidata la scelta di quattro consiglieri di amministrazione. Altri due sono nominati dall'assemblea dei soci, che sono notoriamente l'IRI

e, in piccola quota, la SIAE. Tale sistema permette la formazione di un organo largamente rappresentativo e pluralista, quale richiede il delicato momento attraversato dal Paese, dalla Rai e dalle comunicazioni in genere.

Ugualmente significativa appare la decisione di affidare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'elezione del presidente della Rai così come la possibilità di revocare l'intero consiglio nel caso che si verificino persistenti e gravi violazioni di legge. L'alto *quorum* richiesto discende dalla necessità di assicurare al presidente e ai componenti del consiglio un'ampia base di consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Fino al riassetto complessivo del sistema radiotelevisivo, il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sei membri. Due componenti sono nominati dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno. Gli altri due consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci, dopo l'elezione dei quattro membri di investitura parlamentare.

2. Il presidente è eletto, nell'ambito del consiglio di amministrazione, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica per due esercizi sociali. Nelle sue deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Rimangono in vigore le incompatibilità stabilite dalla legge 25 giugno 1993, n. 206.

Art. 2.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, qualora si verificano gravi e persistenti violazioni di legge, può revocare il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. in carica, con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

Art. 3.

1. Nel caso che, per qualsiasi motivo, si debbano sostituire il presidente e i consiglieri di amministrazione, si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 1.

